



Ordine degli Avvocati di Ferrara

REGOLAMENTO DELLO "SPORTELLO DEL CITTADINO"

approvato all'adunanza consiliare del 25/06/2019

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, visto il Regolamento del C.N.F. del 19 aprile 2013 n. 2, recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del Cittadino", che prevede l'istituzione e la disciplina dello "Sportello per il Cittadino" a cura degli Ordini Forensi, approva e quindi adotta il seguente regolamento.

Articolo 1

È istituito presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara lo "Sportello per il Cittadino" (di seguito: "Sportello").

Lo Sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e di orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

È esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, di elaborazione di parere circa fattispecie concrete, con espresso divieto di fornire informazioni sui giudizi pendenti.

L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.

Articolo 2

Per quanto concerne la materia della fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie per il conferimento dell'incarico;
- c) sui diritti ed obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore sulla determinazione del compenso, anche al fine di raggiungere una conciliazione.

Per quanto concerne la materia dell'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- e) sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- f) sui tempi di massima di un giudizio, nonché sugli oneri tributari e sulle possibili conseguenze della soccombenza;
- g) sulla disciplina della difesa d'ufficio e sui requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:



Ordine degli Avvocati di Ferrara

- h) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, esperibili anche tramite Camere Arbitrali ed Organismi di mediazione e conciliazione;
- i) sul ricorso a professionisti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- l) sui possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e di costi, dall'esperimento di tali procedure.

Articolo 3

L'accesso allo Sportello è gratuito ed i servizi offerti saranno resi presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

I cittadini stranieri, per accedere al servizio, dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana, ovvero dovranno essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

I giorni e gli orari del servizio saranno consultabili nel sito *on-line* dell'Ordine.

Il servizio sarà sospeso dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Al fine di usufruire del servizio, il cittadino dovrà preliminarmente firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni della legge sulla *privacy* e presentare apposita domanda di accesso nella quale, oltre alle generalità dell'utente, dovrà essere indicato l'ambito relativo alla informazione e all'orientamento, oggetto della richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dal cittadino e redige solo una scheda contenente le sue generalità ed il quesito posto ad oggetto dell'attività, ai soli fini statistici e di controllo rispetto ai divieti di cui al successivo art. 5.

Articolo 4

Il servizio presso lo Sportello viene reso da avvocati dell'Ordine di Ferrara iscritti in un apposito elenco (di seguito: "Elenco"), tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini dell'organizzazione del servizio.

Il servizio è reso dal professionista gratuitamente, senza alcun onere né a carico dell'utente, né a carico dell'Ordine.

Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati che:

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;
- non siano soggetti a procedimenti disciplinari pendenti;
- siano in regola con l'obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di età e/o d'iscrizione all'Albo;
- siano in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo.



Ordine degli Avvocati di Ferrara

E' specifico onere dell'iscritto all'elenco comunicare immediatamente all'Ordine di Ferrara il venir meno dei requisiti predetti.

In difetto il Consiglio valuterà l'inoltro di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

L'Elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e comunque ogniqualvolta il Consiglio lo riterrà opportuno, e potrà contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente. Il Consiglio, verificata la sussistenza dei menzionati requisiti, delibererà l'iscrizione comunicandola agli interessati.

Fanno parte dell'Elenco aggiornato gli avvocati già iscritti che non ne abbiano chiesto la cancellazione, fatta salva la permanenza dei requisiti per l'iscrizione.

Ciascun iscritto nell'Elenco può chiedere la cancellazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, avendo cura di non cagionare interruzione del servizio.

Comporta l'esclusione dall'Elenco:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo Sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo, di cui al successivo art. 6;
- b) il rifiuto o l'omissione senza giustificato motivo di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venire meno dei requisiti di iscrizione all'Elenco;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) la cancellazione dall'Albo, anche per trasferimento ad altro Ordine;
- f) la sospensione, anche temporanea, dall'esercizio della professione.

Articolo 5

All'avvocato che svolge le attività dello Sportello è fatto divieto:

- a) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi, resi in relazione alla questione per cui sono fornite le informazioni e l'orientamento;
- b) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite le informazioni e l'orientamento;
- c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazione in sede di sportello per il periodo di anni 1.

Tali divieti si estendono anche agli associati, ai soci ed ai colleghi che esercitino nello studio del professionista che ha prestato l'attività di Sportello, nonchè al coniuge ed ai parenti fino al secondo grado.

La violazione di tali obblighi verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.



Ordine degli Avvocati di Ferrara

Articolo 6

L'assegnazione degli iscritti all'Elenco ai turni di presenza allo Sportello è effettuata, di regola, secondo ordine alfabetico.

Il calendario del servizio reso dallo Sportello viene pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati e comunicato per posta elettronica agli iscritti nell'Elenco con almeno 10 giorni di anticipo sulla prima data prevista, e comunque in tempo utile per la loro convocazione.

Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Ordine degli Avvocati almeno una volta ogni 15 giorni, alla presenza di 2 avvocati iscritti nell'Elenco.

Gli iscritti nell'Elenco non possono rifiutare ingiustificatamente la loro opera allo Sportello, a pena di esclusione.

L'avvocato che fosse impossibilitato a presenziare allo Sportello durante il turno assegnato avrà cura di ricercare e di ottenere uno scambio di data con altro iscritto, comunicandolo alla Segreteria dell'Ordine per conoscenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'esclusione dell'avvocato dall'Elenco e la perdita del riconoscimento di cui al comma successivo.

La prestazione del servizio allo Sportello comporterà, per l'avvocato che lo rende, il riconoscimento di un credito formativo in materia deontologica per ogni turno di attività effettivamente svolto, anche in assenza di utenti.

Articolo 7

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

Visto, letto e approvato.

Ferrara, 25/06/2019

Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani



Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta